

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.	PAG.	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 23	
PRESIDENTE . . . . .	19	25, 27, 28, 33, 34	
<b>Disegno [di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):</b>		PIERACCINI . . . . . 23, 26, 29, 30, 31	
Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti ». (159) . . . . .	20	DI STEFANO GENOVA . . . . . 23, 27, 28, 30, 31	
PRESIDENTE . . . . .	20	ANGIOY . . . . . 26, 27	
FERRERI, <i>Relatore</i> . . . . .	20	DE MARTINO CARMINE . . . . . 27, 28, 30, 31	
<b>Proposta [di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):</b>		SABATINI . . . . . 27, 28	
BARTOLE: Modifiche dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1431, per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio. (50) . . . . .	20	TROISI . . . . . 28, 30	
PRESIDENTE . . . . .	20, 21	SULLO . . . . . 28, 29, 30, 31	
BARTOLE, <i>Relatore</i> . . . . .	20, 21	TURNATURI . . . . . 29	
WALTER . . . . .	21	ALICATA . . . . . 30	
<b>Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):</b>		MANNIRONI . . . . . 30	
Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. (5) . . . . .	21	CHIAROLANZA . . . . . 30	
PRESIDENTE . . . . .	21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34	ROSINI . . . . . 31, 32, 34	
CAVALLARI VINCENZO . . . . .	22, 25, 26, 30, 31		
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . . 35	
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		<b>La seduta comincia alle 9.</b>	
		TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		( <i>È approvato</i> ).	
		<b>Comunicazioni del Presidente.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del Regolamento, i deputati Lizzadri e Bartole sostituiscono rispettivamente, per la seduta odierna, i deputati De Martino Francesco e Salizzoni.	
		Avverto inoltre che, a norma dell'articolo 40, sesto comma, del Regolamento stesso, ha chiesto di partecipare alla seduta l'onorevole Titomanlio Vittoria.	

**Discussione del disegno di legge: Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. (159).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

FERRERI, *Relatore*. Desidero rammentare agli onorevoli colleghi che un testo identico a quello del presente disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione finanze e tesoro sul finire della precedente legislatura. Precisamente trattasi del disegno di legge n. 3063 che venne discusso e approvato dalla Commissione stessa nelle sedute del 4 e 6 febbraio 1953, ma che il Senato non fece in tempo ad approvare prima dello scioglimento. Con il disegno di legge si provvede a che siano aumentati di sessanta volte i limiti di somma previsti dalle disposizioni amministrativo-contabili, al fine di adeguarli al valore attuale della moneta. Desidero altresì ricordare che il testo del disegno di legge, presentato dal Governo nel dicembre 1952, prevedeva un aumento dei limiti originari di cinquanta volte e fu proprio la nostra Commissione a modificarlo in sessanta volte.

Come nello scorso febbraio ebbi l'onore di chiedere alla Commissione finanze e tesoro di approvare il disegno di legge, così rinnovo oggi la richiesta, anche perché mi sembra che il provvedimento sia opportuno affinché la legge di contabilità resti operante anche in rapporto al valore attuale della moneta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale

dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(È approvato).

ART. 2.

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge del deputato Bartole: Modifiche dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio. (50).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bartole. Modifiche dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio.

In assenza dell'onorevole Schiratti, relatore, prego l'onorevole Bartole, presentatore della proposta, di volerla illustrare svolgendo egli stesso la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Credo che sia superfluo spendere molte parole su questa proposta di legge, che riproduce l'altra n. 3235 da me presentata nella passata legislatura il 6 marzo 1953 e che fu già approvata in sede legislativa da questa Commissione il 1° aprile 1953, ma non poté ottenere l'approvazione del Senato per l'anticipato scioglimento di questo. La proposta attuale intende ovviare ad un inconveniente che è sorto nell'applicazione della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, relativa alla denuncia di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ora jugoslavo. In quella sede erano stati omessi, nel definire la composizione della Commissione preposta alla liquidazione di tali beni, i rappresentanti di alcuni

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

dicasteri tecnici (industria e commercio, commercio con l'estero e agricoltura e foreste) particolarmente qualificati nella valutazione di detti beni, tanto che io, avendo rappresentato, attraverso un'interrogazione al Ministro del tesoro, la necessità di una integrazione della legge nel senso sopra espresso, ebbi l'assicurazione che detta integrazione avrebbe avuto luogo immediatamente perché anche il Ministero del tesoro ne aveva ravvisato la necessità. Senonché, non essendo intervenuto alcun provvedimento in proposito, alla fine della passata legislatura presentai l'indicata proposta di legge n. 3235 che, ripeto, non venne approvata dal Senato per l'anticipato scioglimento di esso.

Pertanto ho presentato nuovamente la presente proposta di legge n. 50, di cui chiedo l'approvazione.

Avverto infine che la II Commissione permanente (Esteri), nella sua seduta del 7 corrente, ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di legge osservando che sembra opportuno che i rappresentanti delle popolazioni giuliano-dalmate siano scelti da un organo governativo chiaramente designato senza le limitazioni di cui all'elenco contenuto nella relazione del proponente il quale ha tenuto nel dovuto conto la legge sui profughi d'Africa.

Ma tale esigenza trova pieno soddisfacimento nel disposto dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064 (di cui la legge è in parte applicativa), che demanda alla Presidenza del Consiglio la designazione dei rappresentanti delle categorie interessate.

**PRESIDENTE** Dichiaro aperta la discussione generale.

**WALTER.** Desidero chiedere all'onorevole Bartole se non sia il caso di includere nelle categorie indicate anche gli altoatesini, considerando che molti di essi, in special modo i piccoli contadini, hanno dovuto abbandonare i loro beni.

**BARTOLE relatore.** Debbo precisare all'onorevole Walter che in questa sede non possono trovar posto le esigenze degli altoatesini, in quanto il provvedimento riguarda l'anticipazione di 15 miliardi messi a disposizione dalla Jugoslavia, che poi vengono trattenuti sul conto riparazioni che l'Italia deve alla Jugoslavia stessa; esula quindi qualsiasi riferimento agli interessi degli altoatesini.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« All'articolo 5 della legge 31 luglio 1952 n. 1131, dopo il primo comma, sono aggiunte le parole:

« Della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, nonché quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni giuliano-dalmate già esistenti, che raggruppano tutte le categorie di interessati ».

Proporrei di sostituire le parole, « sono aggiunte le parole: Della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064 » con le parole « è aggiunto il seguente comma: Della Commissione suddetta ».

**BARTOLE, Relatore.** Accetto la modificazione proposta dal Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Pertanto l'articolo unico della proposta di legge resta così definitivamente formulato:

« All'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Della Commissione suddetta fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, nonché quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni giuliano-dalmate già esistenti, che raggruppano tutte le categorie di interessati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. (5).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.

Come relatore su questo disegno di legge, riferirò sui lavori del Comitato ristretto composto da me e dai colleghi onorevoli Angioy, Cavallari, Ferreri, Pieraccini, Sabatini e Sullo nominati dalla Commissione nella precedente seduta del 7 corrente allo scopo di formulare l'articolo 1.

Il Comitato ha adempiuto il compito affidatogli e, dopo laboriose discussioni, ha formulato l'articolo 1 nel senso che ora dirò.

Esistevano vari emendamenti al suddetto articolo. Anzitutto, vi era un emendamento dell'onorevole Da Villa con cui si proponeva di sopprimere la seguente frase contenuta nel primo comma: « con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento », e ciò per rendere operante la legge senza attendere il regolamento. C'è da osservare che il potere esecutivo può sempre fare un regolamento, ma togliendo questa frase si chiarisce che la legge basta a se stessa.

Lo stesso onorevole Da Villa aveva proposto di aggiungere, dopo il numero 1°), un altro paragrafo relativo ai titolari di pensioni dirette o indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico. Questa specificazione è apparsa utile al Comitato, per quanto si possa ritenere che anche costoro siano compresi nella categoria di cui al numero 1°).

Dopo il numero 5°), vi erano degli emendamenti dell'onorevole Sabatini, su cui il Comitato ha espresso parere favorevole. Si tratta del personale postelegrafonico. Quindi, dopo il numero 5°), vi sarebbero un numero 6°) e un numero 7°). Il numero 6°) sarebbe il seguente:

« 6°) dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi, di cui all'articolo 92 del decreto medesimo, nonché dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'Istituto postelegrafonico, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni ».

Il numero 7°) sarebbe il seguente:

« 7°) dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 ».

L'originario numero 5°) rimarrebbe tale e quale, e prenderebbe il numero 8°).

Poi, a parere del Comitato, si dovrebbe aggiungere ancora un altro numero, il 9°) salvo coordinamento, e sarebbe la disposizione integrativa che completa tutti i numeri precedenti. Esso è stato presentato dai colleghi onorevoli Sullo, Sabatini e Caiati ed è del seguente tenore:

« 9°) dei personali a riposo che abbiano prestato opera alle dipendenze dello Stato o comunque retribuiti a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgano opera continuativa nell'interesse dello Stato, ivi compresi i personali previsti dall'articolo 12 della legge 12 marzo 1952, n. 212, e che saranno indicati dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati ».

Seguirebbe poi l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo ministeriale; ma esso diventerebbe penultimo a seguito dell'inserimento di un nuovo comma, che sarebbe poi in effetti l'ultimo, che riguarda l'assistenza dei familiari del personale in attività di servizio e dei pensionati minori degli anni 21, e cioè quell'estensione che venne proposta dai colleghi Lizzadri, Cavallari ed altri. Quest'ultimo comma dell'articolo 1 suonerebbe così: « I familiari del personale in attività di servizio e dei pensionati indicati nei numeri 2) e 4) dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'età di 21 anni ».

Ora, come gli onorevoli colleghi avranno rilevato, il Comitato, con l'accettazione di questi emendamenti, ha fatto lo sforzo massimo, poiché esso doveva anche preoccuparsi della copertura e pertanto ha espresso il parere di accogliere i suddetti emendamenti per il perfezionamento della legge stessa e per fare in modo che essa possa adeguarsi a quelle necessità di carattere sociale che sono state fatte presenti nella precedente seduta del 7 corrente.

In considerazione del ritardo con cui entrerà in vigore la legge in esame — essa avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 1953 — vi è ora anche la possibilità di coprire il nuovo onere previsto dall'ultimo comma dianzi letto.

Queste sono le conclusioni a cui è pervenuto il Comitato appositamente nominato.

CAVALLARI VINCENZO. Do atto dei successi, sia pure parziali, che sono stati ottenuti nel corso delle riunioni del Comitato ristretto. Fra le cose più notevoli ottenute vi è la eliminazione della necessità di attendere

il regolamento perché la legge possa aver vigore, l'estensione dell'assistenza sanitaria ai figli di età minore di anni 21 e l'inclusione dei dipendenti dall'azienda dei telefoni. Pertanto, io e i colleghi della mia parte politica voteremo a favore dell'articolo 1 di questo disegno di legge.

Tuttavia, desideriamo non passare sotto silenzio il fatto che nell'articolo 1, a causa della reiezione di una parte dell'emendamento presentato da me e dai colleghi Lizzadri e Pieraccini, si parla solamente di applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147. Il nostro emendamento, che non è stato accolto, parlava di tutto il decreto legislativo, e ciò per un evidente motivo: noi intendevamo fare in modo che ai pensionati dello Stato l'assistenza sanitaria venisse data in modo da comprendere anche le protesi dentarie, gli occhiali, i cinti erniari, cioè tutti quegli strumenti che sono particolarmente necessari agli assistiti quando essi raggiungano una determinata età. Alla nostra richiesta si è risposto che, appunto perché questi sono strumenti necessari e indispensabili a tutti o quasi i pensionati, l'approvazione del nostro emendamento avrebbe comportato un onere non sopportabile dallo Stato. In sostanza, si è data ragione alla nostra tesi, ma si è trovato un ostacolo di carattere finanziario.

Comunque, a parte questa richiesta, quasi tutte le altre sono state accettate, ed è questo il motivo per cui, nonostante la riserva, noi, ripeto, voteremo a favore dell'articolo 1.

Adesso sarò grato al rappresentante del Governo ed al relatore se, come d'accordo nella riunione di ieri del Comitato ristretto, vorranno dichiarare se i dipendenti delle aziende autonome sono compresi nella dizione del paragrafo 1 dell'articolo 1, laddove si parla « dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato », poiché nella citata riunione, appunto il Sottosegretario di Stato per il tesoro ed il relatore ritennero superfluo un nostro emendamento che intendeva precisarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, siamo perfettamente d'accordo. Dalle indagini effettuate ieri, nel corso della riunione del nostro Comitato, è risultato che sotto la denominazione « titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato » sono compresi anche i dipendenti delle aziende autonome dello Stato. Infatti, nella legge che concede gli aumenti ai dipendenti statali viene adoperata la medesima frase.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto testé il Presidente. Lo Stato applica l'assistenza malattie ai pensionati già dipendenti dalle aziende autonome dello Stato stesso.

PIERACCINI. A nome del gruppo parlamentare socialista, debbo fare una dichiarazione analoga a quella fatta dall'onorevole Cavallari. Anche noi voteremo l'articolo 1, ma è viva in noi la preoccupazione che questa legge resti un'affermazione di principio, ma non risolva il problema. Comunque, da parte nostra, la situazione non sarà lasciata così e ci riserviamo di presentare proposte di legge per l'estensione dell'assistenza sanitaria. Quindi, voteremo con questa riserva.

DI STEFANO GENOVA. A nome del gruppo parlamentare del movimento sociale italiano dichiaro che anche noi vorremmo che l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati fosse in tutto eguale a quella del personale in servizio e voteremo con questa riserva. Non insistiamo oggi, solo per non ritardare l'approvazione d'una legge tanto attesa e che costituisce, comunque, una realizzazione sociale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ritengo opportuno, prima di dare lettura del testo concordato dal Comitato, di rileggere il testo originario dell'articolo 1:

« L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa, con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, in favore:

1°) dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

4°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

5°) dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che all'atto del pen-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

sionamento appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 ».

Do ora lettura del testo dell'articolo 1 con le modificazioni concordate dal Comitato ristretto, avvertendo che al testo del numero 9 ho apportato alcune modifiche formali:

« L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa a favore:

1°) dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico;

3°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

4°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza o di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

5°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

6°) dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'articolo 92 del decreto medesimo, nonché dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'Istituto postelegrafonici di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni;

7°) dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del regio

decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

8°) dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, all'atto del pensionamento, appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge;

9°) dei personali a riposo che durante l'attività di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e) dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

I familiari, del personale in attività di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'età di 21 anni ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

a) con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo è a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;

b) con un contributo di solidarietà commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'articolo 1 della presente legge; tale contributo è a carico del personale stesso ».

Quest'articolo stabilisce la ripartizione degli oneri. Secondo la dizione già approvata dalla nostra Commissione nella precedente legislatura, essi andrebbero, per il 3,50 per cento a carico dello Stato o delle Amministrazioni che erogano il trattamento di quiescenza, per l'1 per cento a carico dei titolari del trattamento stesso e per lo 0,50 per cento — in base ad un principio di solidarietà — a carico del personale in attività di servizio.

Di contro a questa ripartizione, che nella precedente legislatura diede luogo ad ampie discussioni in seno alla suddetta Commissione, vi è ora un emendamento degli onorevoli Cavallari, Dugoni, Pieraccini e Lizzadri con cui si tende a porre la percentuale del 5 per cento completamente a carico dello Stato o delle Amministrazioni interessate. Debbo subito dichiarare che, ponendosi l'intera percentuale a carico dello Stato o delle Amministrazioni interessate, l'onere finanziario che sta alla base della presente legge viene ad essere modificato radicalmente. Comprendo l'esigenza che muove gli onorevoli presentatori dell'emendamento, ma, allo stato attuale delle cose, noi potremmo compromettere l'approvazione della legge qualora dovessimo radicalmente mutare la base finanziaria della legge stessa. Do lettura dell'emendamento presentato dagli onorevoli colleghi, dianzi citati, all'articolo 2:

« Agli oneri relativi all'assistenza, di cui al precedente articolo 1, si provvede con un contributo commisurato al 5 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni e assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo. Il contributo è a carico delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza e, negli altri casi previsti dal precedente articolo 1, a carico delle Amministrazioni presso le quali ha prestato servizio di cui al punto 5° del precedente articolo 1 all'atto della cessazione del servizio ».

CAVALLARI VINCENZO. Credo che l'emendamento che abbiamo presentato sia talmente chiaro da esimermi da una sua illustrazione. In sostanza, esso tende ad evitare che venga consumata quella che, secondo noi, sembra un'ingiustizia nei confronti del personale, sia in servizio che in quiescenza.

Con il nostro emendamento, anziché mettere a carico dello Stato soltanto il 3,50 per cento, esso dovrebbe assorbire anche le aliquote del personale in servizio e di quello in quiescenza. E ciò per motivi di carattere

sociale ed umanitario. Anzitutto, perché i pensionati dello Stato ricevono una pensione che non solo è esigua, ma che, nella pratica, è notevolmente inferiore alla stessa misura che viene ufficialmente dichiarata. Difatti, la legge sulle pensioni afferma che la pensione stessa deve essere pari ai nove decimi della retribuzione che percepisce il personale in attività di servizio: se facciamo un conto semplicissimo, prendendo a base lo stipendio che si percepisce, vediamo che la pensione è molto lontana dai conclamati nove decimi. È vero che si sostiene che i nove decimi debbono essere commisurati sullo stipendio base, con esclusione di ogni altra indennità particolare alle diverse categorie di impiegati, ma è altrettanto vero che, ormai, tutte le indennità che vengono percepite, anziché essere un qualcosa di più dello stipendio, sono, nella sostanza, una parte vera e propria dello stipendio.

Quindi, se noi riconosciamo — e credo che tutti lo riconoscano — che le pensioni sono inferiori alle necessità elementari dei pensionati, noi dobbiamo altrettanto chiaramente sostenere che non è umano togliere quell'uno per cento dalla misera pensione che ad essi viene corrisposta.

Inoltre, faccio presente che tutti i rappresentanti delle categorie sindacali si sono dichiarati pubblicamente e solennemente solidali con questa richiesta dei pensionati: così la Confederazione Generale del Lavoro come pure la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Unione Italiana del Lavoro e le altre organizzazioni sindacali hanno dichiarato di far propria questa istanza.

Infine, vi è stato un voto, espresso all'unanimità dalla XI Commissione permanente (Lavoro), richiesta del parere, in cui si afferma chiaramente che deve essere tolto dalla presente legge il contributo a carico dei pensionati.

Per questi motivi, di carattere sociale ed umano, oltre che sindacali e parlamentari, ritengo che il nostro emendamento debba essere accettato.

Ieri, in seno al Comitato ristretto, si sono sollevate eccezioni di puro e semplice carattere finanziario, non certamente di carattere sostanziale, essendo stata esplicitamente riconosciuta la fondatezza della richiesta.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ricordo, onorevole Cavallari, che non siamo entrati a fondo nel merito della questione, perché in quel caso avrei certamente avanzato le mie riserve.

CAVALLARI VINCENZO. Per quanto riguarda la copertura, noi abbiamo appreso

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

ieri che l'onere dell'uno per cento a carico dei pensionati ammonterebbe a circa 1.100 milioni, mentre l'onere dello 0,50 per cento a carico del personale in attività di servizio ammonterebbe a circa 1.950 milioni. Quindi, qualora la nostra richiesta venisse accolta e i due contributi andassero a carico dello Stato, l'onere complessivo sarebbe di 3 miliardi e 50 milioni. Faccio rilevare che nella nota di variazioni presentata all'esame della nostra Commissione vi è una disponibilità di 10 miliardi e 348 milioni, corrispondente all'ammontare degli oneri derivanti da provvedimenti che erano già stati presentati alle assemblee legislative e che trovansi ancora al loro esame, oneri che vengono mantenuti nella eventualità che detti provvedimenti debbano avere ulteriore corso.

**PRESIDENTE.** Desidero precisare che quella somma si riferisce ai provvedimenti già presentati al Parlamento e in corso di approvazione.

**CAVALLARI VINCENZO.** Ma non ve ne sono in corso di approvazione! Comunque, se noi devolvessimo una parte di questi 10 miliardi, si potrebbe, ove occorresse, reintegrare benissimo, successivamente, il fondo con altra nota di variazioni. Ad ogni modo, questa è un'osservazione che io faccio soltanto per sottolineare che non vi è alcun ostacolo di carattere costituzionale, in osservanza dell'articolo 81, per l'accoglimento del nostro emendamento. Questi dieci miliardi sono stati accantonati, e nulla ci impedisce di utilizzarli.

**PRESIDENTE.** Non posso non dare atto all'onorevole Cavallari delle ragioni sociali ed umane che hanno mosso lui e gli altri onorevoli colleghi a presentare l'emendamento di cui si tratta. Però sussistono delle ragioni di carattere finanziario che non ne consentono l'accoglimento, dato che la legge non avrebbe più la copertura e intanto a tutti i colleghi ed a me stesso continuano a pervenire lettere e telegrammi di pensionati che ne reclamano la rapida approvazione.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Cavallari, secondo cui vi sarebbe una disponibilità nella nota di variazioni, debbo far osservare che si tratta della copertura di leggi che vennero già approvate dalla Camera nella precedente legislatura, per cui, in base alla legge del marzo 1953, l'onere relativo è stato iscritto nella nota di variazioni stessa.

**ANGIOY.** Quando l'altra volta si è aperta la discussione su questa legge, si è prospettata una ragione di urgenza nella

votazione della medesima. E allora ritengo che se ci attardiamo ad insistere su questa richiesta che comporta una revisione della parte finanziaria, forse non solo non otterremo l'esenzione dal pagamento di questi contributi a carico dei pensionati e degli impiegati in servizio, ma certamente non faremo un piacere neppure a coloro che attendono la legge almeno nella formulazione proposta dal Governo.

Quindi, se sussiste il pericolo del ritardo e forse anche quello della mancata accettazione dell'emendamento, io sarei del parere di votare la legge, riservandomi di proporre successivamente di rivedere, per migliorarlo, il sistema delle pensioni.

**PRESIDENTE.** Ho dato atto agli onorevoli presentatori dell'emendamento delle ragioni di carattere sociale ed umano che li hanno mossi; quindi, se mai, si potrà rivedere in altra sede il modo di migliorare il trattamento di pensione. Perciò, riterrei che si possa passare alla votazione dell'articolo 2 nel testo attuale.

**PIERACCINI.** Noi insistiamo sull'emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora pongo in votazione l'emendamento, presentato dagli onorevoli Cavallari, Dugoni, Pieraccini e Lizzadri, di cui ho già dato lettura, rammentando che il Governo e il relatore sono contrari.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo ministeriale precedentemente letto.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.

Il contributo menzionato al precedente comma è calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennità di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.



Per i dipendenti che fruiscono delle indennità, assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dello articolo medesimo, il contributo è calcolato sulla indennità di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« La gestione dell'assistenza sanitaria alle categorie di personale in servizio e in quiescenza è unica. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tiene separate evidenze contabili per le prestazioni erogate alle predette categorie ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi sarebbe, ora, da formulare un articolo 4-bis sulla base di due proposte, una dell'onorevole Troisi, l'altra dell'onorevole Chiarolanza.

L'emendamento dell'onorevole Troisi è il seguente:

« All'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, è aggiunta la seguente lettera: h) da tre iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

L'onorevole Chiarolanza ritiene opportuno che del Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S. facciano parte due rappresentanti della Federazione nazionale dell'ordine dei medici, pertanto propone che all'articolo unico della legge suddetta n. 1669, del 1951 sia aggiunta una lettera i). Ecco l'emendamento:

« i) due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici ».

Potrebbe obiettarsi che il Consiglio di amministrazione verrebbe in tal modo ad ingrandirsi troppo. Per altro sarei del parere

di accogliere entrambe le proposte, perché del Consiglio stesso non fa parte nessun rappresentante dei pensionati nè alcun medico libero professionista: ne fa parte soltanto un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

DE MARTINO CARMINE. Vorrei pregare l'onorevole Troisi di sopprimere l'ultima parte: come si fa a stabilire quali sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ?

PRESIDENTE. È la normale formula usata in casi simili.

DE MARTINO CARMINE. Allora non insisto.

DI STEFANO GENOVA. Prego l'onorevole Presidente di dividere le due questioni che sono nettamente diverse e cioè quella relativa ai rappresentanti dei pensionati da quella riguardante i rappresentanti dell'Ordine dei medici.

ANGIOY. Noi vorremmo che i rappresentanti dei pensionati fossero portati a quattro anziché a tre.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avrei dovuto oppormi all'una ed all'altra proposta, ma, dato il carattere di urgenza del disegno di legge, non ho voluto recarvi intralci; debbo però far presente che effettivamente il Consiglio di amministrazione dell'Ente viene ad essere oltremodo appesantito.

ANGIOY. Noi abbiamo proposto di portare a quattro i rappresentanti dei pensionati, tante essendo, allo stato attuale, le federazioni di categoria. E allora non vorremmo creare imbarazzi al momento della scelta.

PRESIDENTE. Allora potremmo ridurre le designazioni addirittura a due !

SABATINI. Desidero far considerare agli onorevoli colleghi che le designazioni in simili organi sono sempre affidate alla discrezionalità del Ministro, il quale ha la possibilità di operare delle compensazioni fra i rappresentanti dei dipendenti e dei pensionati. Quindi, il problema va posto, semmai, direttamente al Ministro.

PRESIDENTE. Ho controllato la composizione del Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S.. Se dovessimo includere tre rappresentanti dei pensionati, avremmo un numero pari di componenti. L'onorevole Troisi dovrebbe consentire a ridurre a due il numero dei rappresentanti dei pensionati; aggiungendo poi anche i due rappresentanti della Federazione nazionale dell'ordine dei medici, avremmo un numero dispari.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

TROISI. Sono d'accordo, per dare la possibilità di accogliere anche la proposta Chiarolanza.

SULLO. Desidererei sapere quanti sono attualmente nel Consiglio d'amministrazione i rappresentanti dei dipendenti statali.

PRESIDENTE. In base alla legge 24 dicembre 1951, n. 1669, essi sono otto.

SULLO. Poiché le nomine le fa sempre il Ministro, non si potrebbe dire «nominati dal Ministro del lavoro, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative»?

PRESIDENTE. Non c'è bisogno; è il Ministro che, in ogni caso, fa i decreti.

Allora pongo in votazione la proposta dell'onorevole Troisi, riducendo però il numero dei rappresentanti dei pensionati da tre a due.

Do nuovamente lettura dell'articolo 4-bis, avvertendo che se questo fosse approvato diverrebbe il numero 5.

«All'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, è aggiunta dopo la lettera g) la seguente lettera:

h) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

(È approvato).

Vi è, ora, l'emendamento dell'onorevole Chiarolanza, che credo opportuno rilegger: «all'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, è aggiunta dopo la lettera h) la seguente lettera: «i) Due rappresentanti della Federazione degli Ordini dei medici sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione».

DI STEFANO GENOVA. Vorrei pregare il collega presentatore di ritirare la sua proposta, perché l'immissione dei medici liberi professionisti nel Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S. snaturerebbe il principio relativo alla composizione del Consiglio stesso (rappresentante dei Ministri, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e degli assistiti), tanto più che i suggerimenti d'indole tecnico-sanitaria possono essere dati dal rappresentante dell'Alto Commissariato stesso. A che titolo dovrebbero farne parte due medici liberi professionisti e designati dall'Ordine? Mi sembra un assurdo.

PRESIDENTE. Ho già fatto notare che in seno al Consiglio vi è il rappresentante del-

l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ma questi, benché medico, è sempre un funzionario dello Stato e di conseguenza non può venire meno ai doveri che comporta la sua posizione di funzionario.

Qui si tratta di includere nel Consiglio di Amministrazione un medico che non sia legato da vincoli di appartenenza all'Amministrazione. È una cosa del tutto diversa: uno, rappresentante dell'Alto commissariato, è legato da vincoli gerarchici all'amministrazione; l'altro, libero professionista, può considerare le cose da un altro punto di vista.

DI STEFANO GENOVA. Proprio per questo il rappresentante dell'Alto Commissariato offre il massimo di garanzia.

SABATINI. Prendo atto di questa differenza. Ora, siccome da parte dei rappresentanti dei medici si fanno delle convenzioni per il trattamento, io ritengo che, in quella sede, i medici potrebbero far valere i propri interessi.

PRESIDENTE. Non avrei dovuto insistere su questo emendamento, perché il proponente, onorevole Chiarolanza, non è presente. Comunque, faccio mio l'emendamento per un senso di colleganza verso l'onorevole proponente.

Potrei porlo in votazione, riducendo il numero dei medici ad uno solo e rimettendomi al giudizio della Commissione. Quindi, l'emendamento verrebbe ad essere così formulato: «i) un rappresentante della Federazione degli Ordini dei medici è chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione».

DE MARTINO CARMINE. Con un solo rappresentante si ritorna ad avere i componenti del Consiglio in numero pari.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiarolanza così modificato.

(Non è approvato).

Pertanto l'articolo 4-bis (che diventa articolo 5) rimane così definitivamente formulato:

«All'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera:

h) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza Sociale».

Passiamo all'articolo 5, che ora diventa 6. Ne do lettura:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali procederà per le categorie assistite, alla revisione delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accertamenti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonché alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Per determinate affezioni morbose di minore gravità il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ha facoltà di stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale. Lo stesso sistema può essere adottato per le affezioni morbose di carattere cronico.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

Scopo di quest'articolo è di fare in modo che l'aiuto dell'E. N. P. A. S. possa esser dato a quei malati i quali si trovino in gravi condizioni.

Gli onorevoli Pieraccini, Lizzadri, Cavalari e Walter hanno presentato un emendamento suppressivo totale.

A tal proposito, debbo dire che, per quanto riguarda le malattie di lieve entità, si prevede, sì, l'aiuto, ma nel modo stabilito nell'articolo che stiamo esaminando. Ricordo che a questo articolo dedicammo gran parte della seduta della nostra Commissione del 31 marzo 1953 e la lunga discussione che ne derivò fu abbastanza esauriente. Comunque, anche per questo caso, mi rendo conto delle ragioni che muovono i colleghi presentatori dell'emendamento, ma ritengo che, anche a proposito di quest'articolo, si debbano ripetere gli stessi ragionamenti fatti a proposito dell'articolo 2. Se modificassimo l'articolo in esame si incorrerebbe nello stesso rischio di protrarre l'approvazione della legge.

PIERACCINI. Credo che basteranno poche parole per far comprendere la gravità del disposto del secondo comma dell'articolo 5. Questo comma è così elastico che rende ancor più precaria quella assistenza sanitaria che noi abbiamo già visto limitata all'articolo 1.

Noi abbiamo votato tale articolo che esclude una serie di prestazioni importantissime per i pensionati; ora, se lasciamo il presente articolo con una dizione così elastica nei riguardi di altre prestazioni, la legge potrebbe addirittura tradursi in una beffa.

Che cosa sono, infatti, queste « determinate affezioni morbose »? Chi le stabilisce? Chi dà i giudizi? Tutto è nelle mani del Consiglio di amministrazione, il quale può esaminare soltanto in base a criteri puramente finanziari. Qual è la misura fissa? Quali sono i limiti di spesa annuali?

Io sono dell'opinione che si debba approvare il nostro emendamento suppressivo, per far sì che ci sia una maggiore assistenza almeno nel settore che la legge contempla.

Per questi motivi, insisto nel mio emendamento.

SULLO. La discussione che si svolse nella seduta del 31 marzo scorso su questo argomento, come l'onorevole Pieraccini ricorderà, ebbe per risultato un compromesso che si tradusse nella formulazione redatta dal Presidente onorevole Scoca.

In un primo momento si disse che il Ministro del tesoro aveva facoltà di stabilire, per determinate affezioni morbose, una forma di rimborso forfetario, e alla fine si escogitò un compromesso, ossia il rinvio della decisione al Consiglio di amministrazione.

Questo ho voluto ricordare, perché, nell'esprimere il giudizio, si tenga presente che la formula fu adottata con il comune consenso di tutte le parti.

TURNATURI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Sullo e vorrei ricordare all'onorevole Pieraccini che il secondo comma di quest'articolo fu concordato in base a delle considerazioni che furono condivise anche dall'onorevole Di Vittorio. Allora si accettò quest'impostazione di principio in quanto si riteneva opportuno stabilire una riduzione nell'erogazione dell'assistenza per le piccole malattie, per consentire al Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S. di devolvere maggiori fondi ai casi di malattie più gravi. Si tratta di stabilire a chi dare la priorità, se alle piccole malattie, che determinano una dispersione di mezzi, o alle malattie più gravi, in cui è necessario intervenire per fronteggiare, più adeguatamente le maggiori esigenze dell'ammalato.

Secondo il mio parere, che è condiviso dalle stesse categorie interessate, conviene assecondare il secondo caso.

Per questa considerazione, la Commissione votò il secondo comma dell'articolo 5

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

e per la stessa considerazione io mi permetto di insistere ora per la sua approvazione integrale.

TROISI. Vorrei pregare i colleghi dell'opposizione di non insistere, considerando che, con l'avvenuta inclusione dei rappresentanti dei pensionati nel Consiglio di amministrazione, in quest'ultimo vi è la garanzia di una adeguata rappresentanza delle categorie. Inoltre, c'è l'altra garanzia, rappresentata dalla necessaria approvazione dei Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

DE MARTINO CARMINE. Poiché non si può prescindere dalle osservazioni fatte dall'onorevole Pieraccini, io credo che tutte le osservazioni siano conciliabili mediante una piccola variante alla formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano ha presentato in questo momento il seguente emendamento sostitutivo della prima parte del secondo comma: « Per le affezioni morbose di lieve entità determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, il Consiglio stesso ha facoltà » ecc...

DE MARTINO CARMINE. È già più chiaro !

ALICATA. Mi sembra che questa formulazione vada incontro ad alcune esigenze che noi avevamo sottolineato, e pertanto penso che potremmo arrivare ad un accordo.

DE MARTINO CARMINE. Io proporrei la seguente formulazione che mi sembra ancora più chiara: « Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare le affezioni morbose di lieve entità, anche se croniche, per le quali ha anche facoltà di stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti annuali ».

MANNIRONI. A me pare che, sostanzialmente, i concetti espressi negli emendamenti siano quelli del testo originario.

PRESIDENTE. Sì, è questione di pura formulazione. L'emendamento dell'onorevole Di Stefano Genova suona meglio dal punto di vista linguistico, con la differenza che vi si parla di « lieve entità », il che già porta un sensibile miglioramento.

Perciò prego l'onorevole De Martino Carmine di non insistere e far votare l'emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano Genova.

PIERACCINI. Bisognerebbe aggiungere le parole « anche croniche ».

DI STEFANO GENOVA. Sono d'accordo in quanto ci sono malattie croniche di gravità ben maggiore di talune altre a decorso acuto.

CAVALLARI VINCENZO. D'accordo con altri colleghi, proporrei il seguente emenda-

mento: « Il Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S. ha facoltà di stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro i limiti di spesa annuali per le lievi affezioni morbose, anche croniche, determinate dal Consiglio stesso ».

In tal modo, si verrebbe a stabilire che la determinazione non dovrebbe avvenire per le affezioni croniche, ma per le altre.

PRESIDENTE. Noi corriamo il rischio di prolungare o rinviare i lavori della Commissione e quindi l'approvazione del disegno di legge in esame.

SULLO. Il concetto nuovo è soltanto quello di adottare questo sistema per le affezioni morbose di carattere cronico più lievi. Approviamo questo concetto e lasciamo al relatore il compito di stabilire la migliore formulazione.

CHIAROLANZA. Qui si sta affermando qualche cosa che è un assurdo, perché si ammette che un Consiglio di amministrazione, il quale non è formato da medici, possa stabilire quali siano le malattie lievi e quali quelle croniche !

Io ritengo che, attraverso questa formulazione dell'articolo, la Commissione eliminerà l'assistenza indiretta e trasformerà le prestazioni assistenziali dell'E. N. P. A. S. soltanto in un'assistenza diretta. Non potendosi, infatti, stabilire se una malattia sia grave o leggera, l'assistito, non sapendo come sarà rimborsato, si riverserà sull'assistenza diretta, il che snatura l'indole dell'E. N. P. A. S., il quale ha sempre sostenuto che l'assistenza indiretta rappresenta il meglio che si possa offrire all'assistito.

Per impedire che questo sia sottoposto all'onere di anticipare il denaro per medici e medicine, proporrei di seguire quel che ha fatto un altro istituto assistenziale: l'assistito dovrebbe conservare il diritto di scegliere il suo medico di fiducia, senza dover versare anticipi né per il medico né per le medicine. Io sono dell'avviso che in questa sede si dovrebbe eliminare tutta quella serie di inconvenienti che si presenteranno al momento dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Noi prendiamo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Chiarolanza, però le faccio notare che quando la nostra Commissione ha preso in esame l'attuale disegno di legge ha discusso ampiamente questo punto; l'altro, di cui ci stiamo occupando, è stato il frutto di un compromesso, e quindi non è il caso di risollevarlo, come ella sta facendo, una questione di carattere generale. Noi ci troviamo nella necessità di dover approvare la

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

legge, in quanto ne viene reclamata l'approvazione dalle categorie interessate. In questo momento, noi ci troviamo di fronte ad una questione di carattere linguistico e pratico: si tratta di chiarire il contenuto del secondo comma.

L'onorevole Malagodi ha presentato un emendamento al penultimo comma dell'articolo in discussione che ha una formulazione che potrebbe essere soddisfacente e che corrisponde, nella sostanza, agli emendamenti presentati dagli onorevoli Di Stefano Genova e De Martino. Ne do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare le affezioni morbose di lieve entità nonché le affezioni morbose di carattere cronico relativamente più lievi, per le quali il Consiglio stesso potrà stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale ».

Come gli onorevoli colleghi possono rilevare, la formulazione proposta dall'onorevole Malagodi sembra rispondente alle esigenze generali. È evidente che l'ultimo periodo del comma in esame rimane assorbito perché è nella formulazione attuale.

Vi è ancora un emendamento dell'onorevole Rosini, il quale propone di sostituire, nel primo comma, la parola « revisione » con l'altra « adeguamento ».

ROSINI. È per dare una più esatta interpretazione.

PRESIDENTE. Se, come sembra, la Commissione è d'accordo, si potrebbero votare gli emendamenti Malagodi e Rosini, che costituiscono solo una formulazione diversa di quelli presentati dagli onorevoli Di Stefano Genova e De Martino Carmine ed esaminare poi gli altri emendamenti.

DI STEFANO GENOVA. Sono d'accordo col Presidente.

DE MARTINO CARMINE. Anch'io.

SULLO. La determinazione delle affezioni morbose deve essere compiuta sempre entro i sei mesi? Non è, essa, una facoltà indiscriminata e permanente del Consiglio di amministrazione?

PRESIDENTE. Sappiamo benissimo che una malattia oggi lieve può domani diventare grave. D'altra parte, quando ad un organo si dà una facoltà, a meno che non si specifichi chiaramente, questa facoltà o è permanente o la si deve esercitare nell'ambito dell'uso amministrativo ogni qual volta ciò sia necessario.

SULLO. Ho rivolto questa domanda perché, se la memoria non mi inganna, il

compromesso che si raggiunse la volta scorsa era in questo senso: detta facoltà, anziché al Ministro, si devolveva al Consiglio di amministrazione il quale non avrebbe dovuto esercitarla in via permanente, poiché sorse in molti di noi la preoccupazione che si potesse esercitarla in una determinata forma più o meno restrittiva, mentre altre esigenze future avrebbero potuto indurre il Consiglio di amministrazione ad esercitarla con un criterio diverso.

Era, in sostanza, una specie di delega al Consiglio di amministrazione, perché la esercitasse soltanto entro i sei mesi dalla pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Comprendo l'opportunità della richiesta di chiarimento dell'onorevole Sullo. Ed è per questo che chiarisco che si tratta di una funzione che viene devoluta al Consiglio di amministrazione. Naturalmente, quest'ultimo deve far uso di tale facoltà nell'ambito di una diligente amministrazione.

Ritornando agli emendamenti, poiché gli onorevoli De Martino Carmine e Di Stefano Genova hanno ritirato i propri, rimangono quelli presentati dagli onorevoli Malagodi e Rosini, che sono comprensivi degli altri, nonché quello suppressivo dell'onorevole Pieraccini ed altri e quello dell'onorevole Cavallari Vincenzo ed altri.

PIERACCINI. Non insisto oltre sulla domanda di soppressione dell'articolo.

CAVALLARI VINCENZO. Anch'io non insisto nell'emendamento presentato da me e da altri colleghi.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Rosini, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo, secondo la formulazione proposta dall'onorevole Malagodi, e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 5 (divenuto 6), il cui testo viene ad essere definitivamente così formulato:

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali procederà, per le categorie assistite, all'adeguamento delle misure massime di rimborso degli onorari per le cure medico-chirurgiche e per gli accerta-

menti diagnostici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, nonché alla determinazione delle misure percentuali crescenti di rimborso in relazione alla maggiore entità della spesa dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare le affezioni morbose di lieve entità, nonché le affezioni morbose di carattere cronico relativamente più lievi, per le quali il Consiglio stesso potrà stabilire il rimborso delle prestazioni in misura fissa o anche entro limiti di spesa annuale.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte, nelle forme consuete, all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

(È approvato)

Passiamo all'articolo 6 (che diventa 7).  
Ne do lettura:

« I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato verserà all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali la somma di lire 1.800 milioni.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica sarà prestata a decorrere dal 1° luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverrà successivamente alla data predetta ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 (che diventa 8).  
Ne do lettura:

« Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata, per i primi trenta giorni, all'80 per cento dell'intera retribuzione giornaliera sulla quale è dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e alla metà della retribuzione stessa per gli altri 150 giorni.

Le disponibilità al 30 giugno 1952 della gestione istituita per l'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni, sono destinate, per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio.

Il limite massimo di centottanta giorni per il quale può essere corrisposta l'indennità giornaliera di malattia ai salariati dipendenti dallo Stato, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394 ».

L'onorevole Rosini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per infortunio non dipendenti da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata all'80 per cento dell'intera retribuzione giornaliera, comprensiva di tutti gli elementi che la compongono e calcolandosi quelli variabili sulla media dell'ultimo trimestre.

Lo stesso trattamento spetta alle salariate dello Stato gestanti durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394. Ciò indipendentemente dall'eventuale godimento nello stesso anno solare delle prestazioni di cui al primo comma del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e l'inciso « gravidanza o puerperio » contenuto nel terzo comma dello stesso articolo.

La disponibilità al 30 giugno 1953 della gestione istituita per le erogazioni dei trattamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni, sono destinate, per la metà, a parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio ».

Prego l'onorevole Rosini di chiarire la portata del suo emendamento.

ROSINI. L'emendamento è complesso e riguarda diverse questioni. Anzitutto, vi

sono due ordini di modifiche nel trattamento dei salariati dello Stato, di cui parla il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge.

Il mio emendamento propone di portare all'80 per cento l'indennità giornaliera, non solo per i primi 30 giorni, ma per tutti i 180 giorni.

Il secondo ordine di modificazioni è diretto a stabilire che questa percentuale dell'80 per cento deve essere comprensiva di tutti gli elementi che compongono l'intera retribuzione, calcolandosi quelli variabili sulla media dell'ultimo trimestre.

Questi due emendamenti, sebbene collegati, sono indipendenti, perché si potrebbe apportare la richiesta modifica alla base del calcolo, anche lasciando immutata la percentuale stabilita dal progetto di legge.

Questa modificazione, infatti, io non la chiedo tanto per migliorare il trattamento dei salariati, quanto per poter rendere veramente equo il trattamento delle operaie gestanti. E a tal proposito prego gli onorevoli colleghi di riflettere sull'ultima parte dell'articolo 7 del disegno di legge, dove si legge che il limite di centottanta giorni è prorogato, per le salariate dello Stato gestanti, « sino a consentire la copertura completa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dalla legge 23 maggio 1951, n. 394 ». Ora, la richiamata legge 26 agosto 1950, n. 860, all'articolo 17 stabilisce il trattamento delle lavoratrici che, a norma degli articoli 5 e 6 della stessa legge devono astenersi dal lavoro perché in stato di gravidanza. L'ultimo comma dell'articolo 17 citato stabilisce che quella legge non si applica alle salariate dello Stato, e quindi noi, in questa sede, dobbiamo sciogliere questa riserva fatta dal legislatore nel 1950.

È chiaro che alle salariate dello Stato deve essere dato lo stesso trattamento che il legislatore ha ritenuto giusto per le lavoratrici gestanti negli enti privati. A costoro è concesso l'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro: sarebbe un'ingiustizia nei confronti delle salariate dello Stato se si desse loro un trattamento inferiore. Ed è superfluo sottolineare il carattere sociale e d'ordine pubblico delle disposizioni che regolano il trattamento delle lavoratrici gestanti.

D'altronde, se i colleghi sono preoccupati del profilo finanziario della questione, ritengo di poter risolvere questa preoccupazione richiamandomi alla relazione. La gestione « indennità economica ai salariati » si è

chiusa, nell'esercizio 1951-52, con un avanzo finanziario di circa 2 miliardi e 755 milioni, tant'è vero che la metà di quest'avanzo viene destinato alla copertura del deficit della gestione relativa all'assistenza sanitaria. Ora, se la gestione 1951-52 si è chiusa con un avanzo, è da presumere che anche le gestioni che verranno si chiuderanno con un avanzo, il che vuol dire che la gestione è attiva, ed in misura notevole, e quindi è in grado di coprire la maggiore spesa prevista dal mio emendamento.

Se esso sarà accolto, dovrà conseguentemente essere abrogato il disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, che regolava il trattamento delle salariate dello Stato gestanti, che oggi verrebbe ad essere regolato diversamente.

In questo spirito mi auguro che la Commissione voglia accogliere l'emendamento, che può anche essere votato per divisione, perché, come ho già avvertito, se pure non si volesse accogliere il primo comma, si può ugualmente approvare il secondo, che tratta la questione più importante, quella delle salariate gestanti.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Rosini ha detto delle cose molto interessanti, ma io vorrei pregarlo di considerare l'importanza delle cose che egli ha dette e che ha formulate in un lungo emendamento il quale sconvolge completamente la sostanza dell'articolo nel testo ministeriale.

La Commissione ha potuto votare, senza soffermarsi a lungo, sulla dizione e sul contenuto, perché vi era la garanzia di un'ampia discussione che era stata svolta precedentemente dinanzi alla Camera, e sul fatto che il disegno di legge analogo della prima legislatura (Camera n. 3261) era stato approvato nella seduta della IV Commissione, finanze e tesoro, del 1° aprile 1953. L'articolo, nella stessa formulazione odierna, era stato già approvato. Oggi viene nuovamente esaminato, essendo mancata l'approvazione del Senato, per l'anticipato scioglimento di questo. L'intenzione del Governo è quella di approvare subito il disegno di legge, ma ora che ci vien presentata una base del tutto diversa dalla precedente, debbo dubitare dell'immediata approvazione del provvedimento medesimo.

Per poter dare un parere su questo emendamento, mi sarebbe necessario esaminare le ripercussioni finanziarie che esso apporta sul bilancio dello Stato, e su quello dell'E. N. - P. A. S.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953

ROSINI. E esso incide su una gestione notevolmente attiva.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe stato più opportuno se ella avesse reso noto prima l'emendamento, il quale invece è stato presentato soltanto adesso.

In tal modo sarei stato in grado di darle notizie precise che ora, in coscienza, non mi sento di poter improvvisare.

Prego la Commissione di voler considerare le notevoli ripercussioni che l'emendamento dell'onorevole Rosini apporta alle finanze dello Stato e dell'E. N. P. A. S.

ROSINI. Ritengo di dover insistere affinché tale materia venga regolata con questa legge.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È impossibile, perché nell'economia del disegno di legge entra quella metà del fondo dei salariati di cui si parla all'articolo 1, e allora l'equilibrio finanziario viene ad essere turbato.

ROSINI. Si potrebbe votare l'articolo 7 del disegno di legge, riservandomi di presentare un'apposita proposta di legge che regoli a parte la materia.

PRESIDENTE. Ella può riservarsi di presentare una proposta di legge *ad hoc*; deve però convenire che un emendamento di simile portata non può essere votato in questo momento.

ROSINI. Vorrei dall'onorevole Presidente l'assicurazione che egli farà di tutto, allorché io presenterò la proposta di legge di cui ho ora parlato, affinché essa sia discussa in Commissione, in sede legislativa, con una certa sollecitudine.

PRESIDENTE. Ella deve presentare la proposta alla Camera; se essa sarà presa in considerazione e sarà assegnata alla nostra Commissione, dato che si tratta di materia meritevole di ampio esame, noi la discuteremo al più presto.

Pongo, intanto, in votazione l'articolo 7 (ora 8) nel testo ministeriale di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che diventa 9, avvertendo che al 1° comma l'indicazione dell'articolo 6 del testo originario viene corretto, in sede di coordinamento, in 7.

Ne do lettura:

«Alla copertura dell'onere di lire 1.800 milioni a carico del bilancio dello Stato derivante dall'articolo 7 della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota

delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Alla copertura dell'onere previsto per lo esercizio 1953-54 in lire 7.500 milioni si provvederà con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Chiarolanza ha presentato ora il seguente articolo aggiuntivo: «Due membri della federazione degli Ordini dei medici sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione». Osservo che tale emendamento è identico a quello precedentemente presentato dallo stesso onorevole all'articolo 4-bis e non approvato dalla Commissione; pertanto non può essere preso in considerazione.

Passiamo quindi all'articolo 9 che diventa 10. Ne do lettura.

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Da me e dagli onorevoli Pieraccini, Titomanlio Vittoria, Sabatini, Valsecchi, Di Stefano Genova, Turnaturi, Sullo, Troisi, Roselli, Ferreri Pietro, Cavallaro Nicola, Arcaini, Carcaterra, Berzanti, Caiati, Cappugi e Biasutti è stato presentato il seguente ordine del giorno concordato, fra tutti i settori della Commissione:

«La IV Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei deputati, considerato che i dipendenti degli enti locali godono di una assistenza sanitaria e farmaceutica identica a quella dei dipendenti statali in attività di servizio; ritenuto che non può essere esclusa la categoria dei pensionati degli enti locali dall'assistenza sanitaria, mentre con una legge viene concesso tale beneficio ad altri dipendenti pubblici, invita il Governo a predisporre, entro il 30 giugno 1954, un provvedimento legislativo col quale sia estesa l'assistenza dell'I. N. A. D. E. L. (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali) a tutti i lavo-



---

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1953
 

---

ratori in quiescenza assistiti dal medesimo Istituto durante l'attività di servizio».

Avverto che l'ordine del giorno è accolto dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna, nonché della proposta di legge del deputato Colitto, n. 89, esaminata nella precedente seduta del 7 ottobre.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti». (159).

Presenti e votanti . . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.» (5).

Presenti e votanti . . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

«BARTOLE: Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, per la conces-

sione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio». (50).

Presenti e votanti . . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

«COLITTO: Modifica dell'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827». (89).

Presenti e votanti . . . . .	44
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Alpino, Angioy, Arcaini, Assennato, Bartole, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Di Stefano Genova, Dugoni, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Ersia, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Lizzadri, Lombardi Ruggero, Malagodi, Marotta, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pecoraro, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Sabatini, Schiratti, Sullo, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

**La seduta termina alle 10.**

---

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 AVV. CORALDO PIERMANI
 

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI